

numero			Bellinzona
3393	sb	5	25 giugno 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione  
Stato maggiore di Diritto  
a.c.a. sig.ra Sandrine Favre  
Quellenweg 6  
3003 Berna-Wabern

### Indagine conoscitiva concernente l'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Gentili Signore,  
Egredi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera dell'8 aprile 2013 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in merito alla summenzionata indagine conoscitiva e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea generale, l'Esecutivo cantonale giudica positivamente e accoglie favorevolmente l'obiettivo indicato dall'Autorità federale di armonizzare ed estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica ad altri cittadini di Stati terzi, ossia dei membri della famiglia di un cittadino dell'UE/AELS residente in Svizzera, ai quali, attualmente, viene rilasciato un permesso in formato cartaceo.

Tale cambiamento consentirà di assegnare a queste persone un documento moderno e sicuro e, inoltre, permetterà di armonizzare le tipologie delle carte di soggiorno rilasciate ai cittadini di Stati terzi. Ciò avrà quale conseguenza anche l'equiparazione tra i membri della famiglia di un cittadino dell'UE/AELS, con i membri della famiglia di un cittadino svizzero, i quali otterranno lo stesso tipo di documento ad un prezzo identico. In sintesi: *"gli argomenti a favore dell'avamprogetto sono una migliore armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi e il rilascio di un titolo di soggiorno sicuro a un numero più cospicuo di persone"* (cfr. Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), n. 1.4.1., pag. 4).

#### 2. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI SINGOLI ARTICOLI


Tale obiettivo viene concretizzato modificando alcuni articoli dell'OASA (art. 71b e 71d) rispettivamente dell'Ordinanza sugli emolumenti (art. 8).  
Al riguardo non abbiamo osservazioni da formulare.

Rileviamo con soddisfazione che l'adozione delle normative da parte del Consiglio federale non comporterà conseguenze di particolare rilievo né dal profilo pratico né da quello organizzativo per l'Ufficio cantonale preposto a tale compito, considerato il numero non particolarmente elevato dei permessi per stranieri che dovranno essere tramutati in un documento biometrico.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza